

MODIFICA DELL'ART. 83 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con propria precedente deliberazione Odg. n. 6/2007 P.G. n. 280288/2006 dell'8/10/2007, è stato approvato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, successivamente modificato con deliberazioni Odg. n. 248 P.G. n. 270050/2007 del 19/11/2007, Odg. n. 41 P.G. 175936/2011 del 25/7/2011 e Odg n. 115 PG. n. 249734/2011 del 31/10/2011;

Considerato che, allo scopo di ottimizzare i lavori delle Commissioni, è emersa l'esigenza di modificare la disciplina dei tempi di intervento nelle sedute di Commissione, di cui all'art. 83 del regolamento citato;

Dato atto che - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 - è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dai Responsabili dei Settori Staff del Consiglio Comunale e Segreteria generale;

Dato atto dell'istruttoria svolta da parte della Commissione consiliare Affari Generali e Istituzionali;

Su proposta della Presidenza del Consiglio;

DELIBERA

1. di approvare la novella di modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, come risulta dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il testo consolidato del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, coordinato e integrato con le modificazioni sopra citate, è riportato nell'allegato B, in atti;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza di garantire il buon funzionamento del Consiglio e degli organismi consiliari.

Allegato A delibera PG. 250264/2011

Art. 83

(Disciplina delle sedute delle Commissioni)

- 1. Per l'illustrazione di un oggetto all'ordine del giorno il relatore dispone di dieci minuti.** I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono **intervenire** debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento, ciascun Consigliere può parlare

due volte: la prima per non più di **dieci** minuti, la seconda per non più di **cinque**. **Nel corso del dibattito il relatore può intervenire per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti e può parlare complessivamente per tre minuti. Per la replica finale il relatore può parlare per otto minuti.**

3. Nel caso di argomenti la cui trattazione determini l'opportunità di deroghe ai limiti temporali di cui al comma 2, il Presidente pone in votazione una proposta che si ritiene approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei commissari presenti.